

	Repubblica Italiana	Repertorio N. 05/2022
	CITTA' DI MONTALBANO JONICO	
	Provincia di Matera	
	OGGETTO: CONTRATTO di APPALTO – DI SOLA ESECUZIONE – LAVORI DI	
	“INTERVENTI URGENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO A NORD	
	DELL'ABITATO - 1°STRALCIO” <i>(comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) -</i>	
	CUP: I34H18000130001 - CIG 9068943882. -----	
	L'anno duemilaventidue, addì 30, del mese di giugno, presso la sede comunale di Montalbano	
	Jonico, innanzi a me, Dott.ssa Grazia URICCHIO – Segretario comunale autorizzato a rogare	
	contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell’art. 97 del	
	D.Lgs.18.8.2000 n.267, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti con il mio consenso	
	rinunziato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:-----	
	1) Ing. Pasquale MORISCO, nato il 25/08/1972 a Matera, Responsabile di P.O. dell’Area	
	Tecnica, il quale dichiara di agire ed intervenire in quest'atto esclusivamente in nome, per conto	
	e nell'interesse dell'Ente che legalmente rappresenta nella precitata qualità, ai sensi art. 107 del	
	precitato D. Lgs. n. 267/2000, c. 3, lett. c, e dell’art.109 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 , giusto	
	decreto sindacale Prot. n. 927 del 20/01/2022, (Codice fiscale: 81001250778), d’ora in avanti	
	denominato “Comune” -----	
	2) sig. GEUSALDI Giuseppe Antonio, nato il 14/11/1953 a Gallicchio (PZ) e residente in c/da	
	Piagge SNC, 85010 - Gallicchio (PZ), codice fiscale GSLGPP53S14D876N, in qualità di legale	
	rappresentante dell’impresa COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI (C.I.G.) SRL	
	con sede in c/da PIAGGE SNC - SS 598 km 70 Val d’AGRI - 85010 GALLICCHIO (PZ) P.IVA	
	01476250475, d’ora in avanti denominato “Appaltatore”. -----	
	I predetti comparenti, della cui identità personale, io Segretario comunale sono certo, di comune	
	accordo e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e mi	

	chiedono di ricevere il presente atto: -----	
	----- P R E M E S S O -----	
	- che questo Comune ha programmato la realizzazione dell’opera pubblica di << INTERVENTI	
	URGENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO A NORD DELL'ABITATO - 1°STRALCIO	
	>> dell’importo di € 949.870,05 – di cui € 615.245,10 per lavori a base di gara (compreso gli	
	oneri della sicurezza per € 35.012,39) ed € 334.624,95 per somme a disposizione della Stazione	
	Appaltante, il cui progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 163 del 27/12/2021,	
	unitamente al capitolato speciale d’appalto e allo schema di contratto; -----	
	- il predetto intervento è stato ammesso al finanziamento di cui al Decreto del 23.02.2021 del	
	Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto	
	con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia	
	e delle Finanze, con i contributi previsti dal comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre	
	2018, n. 145, come sostituito dall’art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n.	
	160, e successivamente modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto	
	2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente	
	“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il	
	triennio 2019-2021”; -----	
	-con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 27/12/2021 veniva approvato il progetto	
	definitivo-esecutivo degli “INTERVENTI URGENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO A	
	NORD DELL’ABITATO – 1° STRALCIO - CUP: I34H18000130001”; -----	
	- che in data 20/01/2022 è stato sottoscritto il verbale di attestazione dello stato dei luoghi in	
	merito all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni	
	risultanti dagli elaborati progettuali oltre all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del	
	progetto; -----	
	- con determina a contrarre adottata dal Responsabile Area Tecnica del Comune di Montalbano	

	Jonico (MT) e registrata con numero 16/57 del 21/01/2022, si stabilivano le modalità di	
	svolgimento della procedura di gara per l'affidamento dell'intervento, si indicava la procedura	
	di gara a mezzo di procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici	
	ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lettera	
	a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, secondo il criterio del minor prezzo, con l'esclusione	
	automatica delle offerte secondo le procedure di cui agli artt. 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e	
	s.m.i.; -----	
	- con determinazione CUC (<i>Centrale Unica di committenza di Tursi -Aliano-Montalbano</i>	
	<i>Jonico-Colobraro-Garaguso-Rotondella-Accettura-Valsinni</i>), n. 46/CUC del 15/02/2022 si	
	procedeva alla <i>presa d'atto</i> dei verbali di gara e all'approvazione della proposta di	
	aggiudicazione; -----	
	- con determinazione adottata dal Responsabile Area Tecnica del Comune di Montalbano Jonico	
	n. 128/310 del 28/03/2022 è stata di dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei Lavori di	
	<<INTERVENTI URGENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO A NORD DELL'ABITATO	
	- 1°STRALCIO>> in favore dell'impresa COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI	
	(C.I.G.) SRL con sede in c/da PIAGGE SNC - SS 598 km 70 Val d'AGRI - 85010	
	GALLICCHIO (PZ) P.IVA 01476250475, al prezzo, al netto del ribasso del 4,10%, di euro	
	556.443,17, oltre €. 35.012,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €.	
	591.455,56 oltre IVA al 10% per euro 59.145,56; -----	
	- che è stata acquisita l'iscrizione dell'impresa esecutrice alla <i>white list</i> presso la Prefettura di	
	Matera, oltre la regolarità contributiva acquisita con INPS_30307686.	
	- che il Responsabile unico del procedimento ha dato corso alle informazioni e comunicazioni	
	agli interessati, avvalendosi dei mezzi previsti dall'articolo 72, del Codice dei contratti pubblici	
	circa gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 76, del Codice citato, giusta nota in	
	data 22/04/2022, e sono, quindi decorsi i termini previsti dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs.	

	50/2016 per la stipula del contratto di appalto;	
	- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca	
	volontà di obbligarsi; -----	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue: -----	
	Art. 1 –Valore della premessa- La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto e si intende espressamente richiamata tra le parti. -----	
	Art. 2-Oggetto e importo contratto – l’Ing. Pasquale MORISCO, nella sua qualità di	
	Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Montalbano Jonico in nome, per conto e	
	nell’interesse del quale agisce, e di seguito denominato “Comune” concede ed affida l’appalto	
	dei lavori di “INTERVENTI URGENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO A NORD	
	DELL'ABITATO - 1°STRALCIO”, all’impresa “COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE	
	GENERALI (C.I.G.) srl con sede in c/da PIAGGE SNC - SS 598 km 70 Val d’AGRI, in	
	premesse meglio generalizzata, che a mezzo del suo legale rappresentante ACCETTA,	
	nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione al prezzo, al netto del ribasso	
	dell’4,10%, di €.556.443,17, oltre €. 35.012,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per	
	un totale di €.591.455,56 oltre IVA al 10%. Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla	
	liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le	
	diminuzioni, aggiunte o modificazioni che eventualmente saranno apportate all’originale	
	progetto. -----	
	Art. 3- Garanzie - L’Appaltatore ha presentato polizza d’assicurazione di cui all’art.103,	
	comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016, della HDI Assicurazione S.p.A. – Agenzia 0230	
	Potenza Stazione FS, n. 0230419472 in data 07/04/2022 per una somma assicurata pari a €	
	29.573,00 a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni	
	contrattuali, (l’ammontare della suddetta cauzione è stato ridotto del 50%, ai sensi dell’articolo	

	93, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., essendo la Ditta in possesso di	
	certificazione dei sistemi di qualità aziendale), e una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo	
	103, comma 7, del Decreto Legislativo citato, n. 10071490000005 rilasciata dalla Bene	
	Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 100714 - GRAVINA IN PUGLIA, per i rischi di esecuzione	
	dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,	
	insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una	
	garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, anche dal servizio di	
	vigilanza e connessa responsabilità ex art.2051, del codice civile sulla porzione di demanio	
	stradale comunale oggetto di affidamento.	
	Le garanzie in materia per il corretto adempimento, a prima richiesta, riporta espressamente la	
	rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia	
	all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della	
	garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.	
	La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103,	
	comma 5, del D.Lgs. 50/2016.	
	Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	Il Comune: a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per	
	il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della ditta; b)	
	ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto	
	dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,	
	assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richiedere	
	all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e	

in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla ditta.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale -----

Art. 4 – Consegna lavori – Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera “a” della legge 120/2020

è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza (o esecuzione del contratto in via d’urgenza per i servizi e forniture) nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del codice e dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura. Nel rispetto del codice dei contratti comunque la consegna dei lavori nelle forme di legge, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto. Con la consegna, l’appaltatore deve provvedere ad effettuare i tracciamenti, la collocazione dei picchetti, sagome, capisaldi, ovunque la direzione lavori lo ritenga necessario e a mettere a disposizione della direzione lavori il personale ritenuto necessario per l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma, secondo i disegni relativi. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio non inferiore a 5 e non superiore a 15 gg., i termini per l'esecuzione decorrono dalla data della prima convocazione. Decorso il termine suddetto inutilmente, è facoltà dell'Ente appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno. Dell'avvenuta consegna dovrà redigersi un processo verbale in carta legale. Eventuali riserve da parte dell'appaltatore devono essere esplicitate all'atto della firma del verbale. La mancata firma dello stesso sarà considerata come rifiuto ad effettuare la consegna dei lavori, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste. -----

Art. 5 - Tempo utile ultimazione lavori - I lavori di cui al presente contratto devono essere

ultimati entro **giorni 180** (centottanta giorni) **continuativi e naturali**, decorrenti dalla data del verbale di consegna. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere,

per l'approvvigionamento di tutti i materiali, per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze, permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori. Per ogni giorno di ritardo sarà comminata la pena pecuniaria stabilita dal capitolato speciale d'appalto. Nessuna contestazione potrà essere mossa e nessun interesse potrà essere richiesto dall'impresa e corrisposto dall'Ente per ritardi dovuti a mancata acquisizione di pareri, permessi, autorizzazioni o acquisizione definitiva degli immobili. Potranno essere concesse, su richiesta dell'appaltatore e per cause ad esso non imputabili, proroghe sul termine dei lavori ai sensi art.159 del D.P.R.n.207/2010, previa determinazione del R.U.P., sentita la Direzione lavori. -----

Art.6 – Subappalto, cessione contrattuale - L'appaltatore non potrà cedere i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante. Per quanto attiene al subappalto potrà essere concesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. lgs. n.50/2016. Non sono considerati subappalti le commesse date dall'appaltatore ad altre imprese per la fornitura di materiale e per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguano a mezzo di ditte specializzate. L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare i lavori attinenti alla categoria OG3. Il subappalto potrà essere concesso previa presentazione di apposita documentata richiesta, a norma del citato art. 105 del D. lgs. n.50/2016. Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni in subappalto l'appaltatore dovrà trasmettere copia del contratto di subappalto, unitamente alla relativa documentazione. È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 50% dell'importo dei lavori da affidare. L'appaltatore è obbligato a comunicare all'Ente appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni

	dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate	
	relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute	
	di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del	
	subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il	
	successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari	
	comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal	
	cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.	
	L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari	
	risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'appaltatore corrisponderà gli	
	oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici	
	senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della	
	sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica	
	dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile	
	con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza	
	previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere	
	indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'appaltatore è tenuto ad	
	osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi	
	nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;	
	è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori	
	nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore	
	e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei	
	lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,	
	assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS. Ai fini del pagamento degli stati di	
	avanzamento o del finale dei lavori, dovrà essere acquisito preventivamente il documento unico	
	di regolarità contributiva. Il subappaltatore, compresi gli eventuali cessionari del credito	

nell'ambito del presente contratto, si assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di legge. L'appaltatore darà immediata comunicazione all'Ente appaltante della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, impegnandosi ad inviare copia del contratto all'Ente appaltante. -----

Art. 7-Applicazione norme C.C.N.L. – Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. L'Ente appaltante disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento. Le ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione del conto finale, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Ente appaltante committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del R.U.P. L'appaltatore è obbligato a richiedere all'ufficio del lavoro territorialmente competente l'avviamento di almeno il 50% dei lavoratori iscritti residenti in questo Comune. L'appaltatore è impegnato alla piena osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. economia n. 74/2008, nell'art. 35, commi da 28 a 34 del D.L.4.7.2006, n.223, convertito, con mod. in legge n.248/2006. -----

Art.8 - Obblighi ed oneri assicurativi e antinfortunistici – Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con l'Ente stesso. É escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune, anche da parte di terzi che dovessero vantare richieste di risarcimento per danni causati dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'appaltatore ha l'obbligo di ottemperare ai requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici

utilizzate per la realizzazione dei lavori nonché alle prescrizioni minime in materia di segnaletica di sicurezza. -----

Art. 9-Obblighi materia assunzioni obbligatorie – L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68. -----

Art.10 - Liquidazione rate acconto-modalità – I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5%, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo, al netto delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € **150.000,00** (centocinquantamila/00). I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal R.U.P., sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, qualità ed importo dei lavori eseguiti non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto ed a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. In ogni caso i pagamenti all'appaltatore saranno effettuati nel rispetto del D.M. economia n. 40/2008. Tuttavia, essendo l'opera finanziata da un finanziamento statale, le parti pattuiscono che i pagamenti previsti dal presente contratto avverranno dopo l'effettiva erogazione del finanziamento, oppure delle sue singole *tranches*, da parte degli Enti finanziatori, perciò non costituendo inadempimento del Comune il mancato pagamento degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento sino all'effettivo incasso, da parte dell'Ente appaltante, di detto finanziamento o delle sue singole *tranches*. Conseguentemente, nelle more dell'erogazione del finanziamento, neppure decorreranno gli interessi legali e di mora da ritardato pagamento. Sul valore del contratto è dovuta l'anticipazione del 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.-----

Art. 11-Pagamenti in acconto – Il pagamento degli acconti non è definitivo e non importa accettazione dei lavori eseguiti. Resta sempre salvo, per l’Ente, il diritto di procedere, in corso d’opera, alla verifica dei lavori e, in caso di difetti, la potestà di ordinarne la demolizione ed il rifacimento nonchè il diritto di controllare, ad ultimazione avvenuta, la conformità dell’opera alle pattuizioni contrattuali ed alle regole d’arte e quindi il diritto di rifiutarla ove non conforme ai requisiti richiesti. Il pagamento di acconti non pregiudica la facoltà di verificare, in ogni momento e prima del collaudo, l’entità effettiva del credito finale dell’appaltatore. -----

Art. 12-Collaudo – Il collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l’effettiva regolare esecuzione dei lavori. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il Comune si riserva, comunque di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l’ultimazione dei lavori dandone comunicazione scritta all’Appaltatore che non può opporre alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta né eccezioni. L’Appaltatore in quest’ultimo caso è autorizzata a richiedere la stesura di verbale in contraddittorio circa lo stato delle opere, per poter essere garantita dai possibili danni che potrebbero insorgere ai lavori eseguiti.

	Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato	
	non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del collaudo e non costituisce presunzione di	
	accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la	
	difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune con ogni	
	mezzo prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.	
	Art. 13 - Destinatario pagamenti – I pagamenti relativi all'esecuzione del presente contratto	
	saranno effettuati a nome del sig. Antonio Giuseppe GESUALDI, nella sua qualità di	
	amministratore unico dell'impresa. Detti pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi	
	sul Tesoriere comunale Cassa rurale e artigiana di Castellana Grotte - sede di Scanzano Jonico.	
	Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari	
	ai sensi della n.136/2010 e succ. modificazioni, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti	
	correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati,	
	anche non in via esclusiva, alla presente commessa. Tutti i movimenti finanziari relativi ai	
	lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo	
	periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati	
	esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'appaltatore comunicherà	
	alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni	
	dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone	
	delegate ad operare su di essi. L'impresa, pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto	
	assume anche gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e	
	successive modificazioni. Qualora le transazioni non siano state eseguite dall'appaltatore	
	avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa, l'ente appaltante attiverà la risoluzione	
	contrattuale. -----	
	Art. 15 - Cessione crediti - Sul prezzo del presente contratto non potranno effettuarsi da parte	

	dell'appaltatore cessioni, procure né, sino a quando i lavori sono in corso, potrà avere effetto	
	alcun sequestro, senza la preventiva adesione dell'Ente appaltante.	
	La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può	
	essere effettuata dall'Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in	
	materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto	
	di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata	
	autenticata e notificata al Comune con raccomandata a. r.	
	La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora	
	questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici	
	giorni dalla notifica con raccomandata a.r.	
	In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al	
	cedente in base al contratto di appalto	
	Potranno essere assentite le cessioni di credito e le procure, previo accertamento antimafia nei	
	confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore nonché le	
	cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, il trasferimento e affitto di	
	azienda nei termini di legge.	
	I cessionari nel caso di cessioni di credito sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i	
	pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati il	
	cessionario deve utilizzare un conto corrente dedicato.	
	Art. 16 - Luogo del pagamento - Ai sensi dell'art. 1182 del Codice civile il corrispettivo	
	dell'appalto sarà adempiuto al domicilio del Comune di Montalbano Jonico e quindi presso il	
	suo tesoriere Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte –Agenzia di Scanzano Jonico. ----	
	Art. 17 - Custodia - L'appaltatore, acquistando con la consegna dei lavori la piena disponibilità	
	e ampia potestà di fatto sulle cose consegnategli dal committente ai fini dell'esecuzione	
	dell'opera assume la qualifica di custode in luogo dell'Ente appaltante, con la conseguenza che	

per i danni cagionati a tali cose si assume la presunzione di responsabilità ex art. 2051 del C. C. a suo carico. -----

Art. 18 - Difformità e vizi opera - Qualora l'opera realizzata in attuazione del presente contratto presenti vizi o difformità il committente si obbliga alla loro eliminazione, poiché, ai sensi dell'art. 1655 del Codice civile, la gestione a proprio rischio implica che l'appaltatore sia responsabile nei confronti dell'Ente appaltante di tutti gli eventuali difetti, ancorché determinati dall'opera degli ausiliari dell'appaltatore. Nell'ipotesi di difetti dell'opera, il committente può esercitare in via principale l'azione di risoluzione e, in via subordinata, nel caso che difformità e vizi non siano riconosciuti di tale entità da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione, l'azione di eliminazione delle difformità o dei vizi ovvero quella della riduzione del prezzo. ---

Art. 19- Elezione domicilio - L'appaltatore elegge domicilio nel luogo ove ha sede la direzione dei lavori appaltati e pertanto qualsiasi comunicazione relativa allo stesso sarà legalmente effettuata in tale luogo. -----

Art. 20 - Revisione prezzi - Per la revisione prezzi, si richiama l'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.

Art.21 – Esecuzione dei lavori - L'appalto viene accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui al bando di gara e disciplinare, al progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 163 del 27/12/2021.

Il materiale utilizzato dovrà essere preventivamente accettato dalla direzione lavori, con dichiarazione scritta non ritenendosi equipollente qualsiasi altra dichiarazione. L'appaltatore, inoltre, è soggetto all'esatta osservanza delle norme di cui al capitolato generale d'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al presente contratto e di tutte le disposizioni legislative previgenti e non abrogate e non in contrasto con il D.lgs.n. 50/2016. -----

Art. 22 -Estinzione contratto- Il presente contratto può estinguersi per adempimento degli obblighi contrattuali e con il pagamento dell'importo dovuto, per mutuo consenso, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, per inadempimento. Nel caso di estinzione per

inadempimento l'Ente appaltante procederà alla rescissione in danno del contratto ed all'incameramento della cauzione con le modalità previste dalla legge. -----

Art. 23 - Recesso dell'Ente appaltante - L'Ente appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore, da farsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Ente appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. -----

Art. 24 – Risoluzione per reati accertati – Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni legislative, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n.1423/1956, o sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Ente appaltante, di subappaltatori, fornitori, lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuterà, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto e l'appaltatore avrà diritto al pagamento dei soli lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. -----

Art. 25 - Risoluzione per grave inadempimento, irregolarità e ritardo – In caso di grave inadempimento, grave ritardo o grave irregolarità, accertata tramite la direzione lavori, si procederà ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. n.50/2016. -----

Art. 26-Provvedimenti e obblighi in caso di risoluzione - Il R.U.P., nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risolvere il contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti,

l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. In sede di liquidazione dello stato finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. L'appaltatore si obbliga a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dall'Ente. Qualora l'appaltatore non adempia a quanto previsto nel comma precedente l'ente appaltante procederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. -----

Art.27- Controversie – In caso di controversie si procederà ai sensi degli articoli 205, 207 e 208 del D.Ls. n.50/2016. -----

Art.28 – Risoluzione e recesso appaltatore – L'eventuale risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore verrà valutata dal R.U.P. ai sensi dell'art.108 del D.lgs. n.50/2016. ---

Art. 29 - Trattamento dati personali - L'Ente appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

Art. 30-Piano di sicurezza - L'appaltatore ha l'obbligo di redigere e presentare, prima dell'avvio dei lavori, il Piano operativo di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni del Piano citato da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, potranno costituire causa di risoluzione contrattuale. -----

Art. 31-Spese contrattuali - Le spese occorrenti per il contratto, per la registrazione e tutte le altre ad esso inerenti e conseguenti nonché tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro sono a carico dell'appaltatore.-----

Art.32 - Codice comportamento – L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente, ai sensi art.53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto. L'appaltatore si obbliga nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del codice di comportamento dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013. La violazione dei detti obblighi comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la violazione sia ritenuta grave. -----

Art.33 – Clausola risolutiva espressa – La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei diritti di cui agli artt. Del C.P.:317,318,319, 319-bis, 319-ter, 319-quater ,320,322,322-bis,346-bis ,353 e 353-bis .-----

Art.34 - Prevenzione interferenze illecite - Prot. ANAC - Ministero Interno - L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente a Prefettura ed Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'appaltatore, organi sociali o dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi art. 1456 del C.C. ogni volta che nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto da art. 317 del c.p. -----

Art. 35 - Registrazione-Ai sensi dell'art. 3– c.1 - del D.P.R. n. 633/1972 si chiede la registrazione a tassa fissa, essendo il presente atto soggetto ad IVA. -----

Art. 36 - Norme Rinvio e firme - Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento per rinvio espresso, al Capitolato Speciale d'Appalto, agli elaborati grafici progettuali, all'elenco prezzi unitari, al piano sostitutivo di sicurezza, al piano operativo di sicurezza, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta depositata agli atti del Comune,

	che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente	
	riportata, anche se non materialmente allegata, dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura.	
	Le Parti, ad integrazione del comma precedente, rinviando espressamente al Capitolato Generale	
	dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 19 aprile	
	2000, n.145 ed al D.P.R. n.207/2010, se e per quanto entrambi in vigore.	
	Le Parti espressamente dichiarano - avendone conoscenza certa - che lo schema del presente	
	contratto costituisce documento allegato al progetto esecutivo, escludendo pertanto la presenza	
	di clausole vessatorie.	
	Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", ai sensi	
	dell'art. 1, comma 1/bis, del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972, come modificato dal D.M. 22	
	febbraio 2007.	
	Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia	
	mediante strumenti informatici su 18 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno	
	dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia	
	presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante apposizione della firma	
	digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione	
	Digitale, verificata a mia cura, ai sensi del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.	
	In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con	
	firma digitale	
	IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA	
	L' APPALTATORE	
	IL SEGRETARIO COMUNALE	